



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e della comunicazione DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Finanziamento

Riferimento: BAV-242.1-5/4/4

**Revisione totale dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari (OOra)
Avvio della procedura di consultazione**

**Panoramica delle modifiche previste rispetto al testo in vigore.
Ordinanza RS 745.13**

Ufficio federale dei trasporti UFT
Roland Wittwer
3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 462 58 12
Roland.Wittwer@bav.admin.ch
<https://www.bav.admin.ch/>



B23401/1093

	Diritto vigente	Progetto
	<p>Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente ordinanza disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle seguenti imprese:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. imprese di trasporto titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale; b. imprese di trasporto che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza. <p>² L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese di trasporto deroghe all'obbligo di allestire e pubblicare l'orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.</p>	<p>Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione</p> <p>¹ La presente ordinanza disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle seguenti imprese:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. imprese titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale; b. imprese che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza. <p>² L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese deroghe all'obbligo di allestire e pubblicare l'orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.</p>
	<p>Art. 2 Contenuto e durata di validità dell'orario</p> <p>¹ L'orario fissa l'offerta vincolante di trasporto pubblico, armonizzata a livello nazionale, per un periodo determinato (periodo d'orario). Tale periodo dura di norma due anni.</p> <p>² L'UFT determina l'inizio e la durata del periodo d'orario; a tal fine tiene conto delle normative degli Stati limitrofi.</p>	<p>Art. 2 Contenuto e durata di validità dell'orario</p> <p>¹ L'orario fissa l'offerta vincolante di trasporto pubblico, coordinata a livello nazionale, per un anno d'orario.</p> <p>² L'UFT determina l'inizio e la durata dell'anno d'orario tenendo conto delle normative degli Stati limitrofi.</p>
	<p>Art. 3 Procedura</p> <p>¹ La procedura per allestire l'orario comprende le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. allestimento di una strategia in materia di traffico a lunga distanza; b. allestimento degli orari per ogni singola linea; c. attribuzione provvisoria delle tracce¹ secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998² concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF); d. allestimento del progetto d'orario; e. attribuzione definitiva delle tracce secondo l'OARF; 	<p>Art. 3 Procedura</p> <p>¹ La procedura per allestire l'orario comprende le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. progetto d'orario (art. 4); b. consultazione degli ambienti interessati (art. 5); c. coordinamento (art. 6); d. orario definitivo (art. 7). <p>² L'UFT disciplina i dettagli della procedura per allestire l'orario e fissa le scadenze d'intesa con il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT).</p>

¹ Nuova espr. giusta il n. 19 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1915). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS **742.122**

	f. allestimento dell'orario definitivo. ² L'UFT disciplina i dettagli e fissa le scadenze.	
--	--	--

	<p>Art. 4 Strategia in materia di traffico a lunga distanza</p> <p>¹ Quale base per la pianificazione dell'offerta che dà diritto a indennità e per il progetto d'orario, le imprese interessate definiscono una strategia armonizzata in materia di traffico a lunga distanza. Presentano tale strategia all'UFT, alla Direzione generale delle dogane e ai Cantoni.</p> <p>² La strategia in materia di traffico a lunga distanza comprende il traffico svizzero a lunga distanza e il traffico internazionale.</p> <p>³ La Direzione generale delle dogane si pronuncia sul traffico internazionale.</p> <p>⁴ L'UFT e i Cantoni possono sottoporre alle imprese richieste motivate di modifica della strategia in materia di traffico a lunga distanza.</p> <p>⁵ Le imprese si esprimono in merito alle richieste di modifica. Se non possono tenere in considerazione tali richieste, devono presentare una motivazione.</p>	<i>Abrogato</i>
	<p>Art. 5 Progetto d'orario</p> <p>Dopo che i committenti hanno deciso quali offerte includere nell'orario e che il Servizio di assegnazione delle tracce ha attribuito provvisoriamente le tracce secondo l'OARF le imprese allestiscono un progetto d'orario per le linee del traffico regionale e a lunga distanza.</p>	<p>Art. 4 Progetto d'orario</p> <p>¹ Le imprese allestiscono un progetto d'orario per le linee del traffico a lunga distanza e per le linee finanziate dall'ente pubblico. Il progetto d'orario deve essere trasmesso a un ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.</p>
	Nuovo	² Le imprese di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) allestiscono il progetto d'orario tenendo conto del piano di utilizzazione della rete.
	<p>Art. 6 Orario definitivo</p> <p>Dopo l'attribuzione definitiva delle tracce secondo l'OARF³, le imprese stabiliscono l'orario definitivo. Esso è vincolante, fatto salvo l'articolo 11.</p>	<i>Vedi art. 7</i>
	<p>Art. 7 Consultazione delle cerchie interessate</p> <p>Nel corso della procedura di allestimento dell'orario, i Cantoni sentono in modo adeguato le cerchie interessate. A tal fine l'UFT assicura la gestione di una piattaforma Internet accessibile al pubblico.</p>	<p>Art. 5 Consultazione degli ambienti interessati</p> <p>Nel quadro della procedura di allestimento dell'orario, i Cantoni sentono in modo adeguato gli ambienti interessati. L'UFT assicura a tal fine la gestione di una piattaforma Internet accessibile al pubblico.</p>
	Art. 8 cpv. 1	<i>Abrogato</i>

³ RS 742.122

	<p>¹ Le imprese coordinano costantemente fra loro gli orari e provvedono a garantire le coincidenze.</p>	
--	---	--

	<p>Art. 8 cpv. 2</p> <p>² Prima di allestire il progetto d'orario, le imprese rettificano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell'UFT, dei Cantoni e della Direzione generale delle dogane.</p>	<p>Art. 6 Coordinamento</p> <p>Dopo l'allestimento del progetto d'orario le imprese coordinano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell'UFT, dei Cantoni, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e del SAT. Nel farlo devono tenere conto dei pareri degli ambienti interessati (art. 5).</p>
	<p>Vigente art. 6</p>	<p>Art. 7 Orario definitivo</p> <p>Dopo l'attribuzione definitiva delle tracce secondo l'OARF, le imprese allestiscono l'orario definitivo. Esso è vincolante, fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13.</p>
	<p>Art. 9 cpv. 1 e 2</p> <p>¹ Gli orari sono pubblicati ufficialmente per la durata di un anno (anno d'orario).</p> <p>² Per le linee del traffico locale e le offerte senza funzione di collegamento si può rinunciare alla pubblicazione ufficiale degli orari. Devono tuttavia perlomeno essere pubblicati le denominazioni delle linee e i loro orari di esercizio. Inoltre, i relativi orari devono essere trasmessi all'ente designato dall'UFT per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.</p>	<p>Art. 8 Principi</p> <p>¹ L'UFT provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione a un'impresa idonea, un ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.</p> <p>² Gli orari sono pubblicati ufficialmente per un anno d'orario.</p>
	<p>Art. 10 cpv. 2</p> <p>² Le imprese di trasporto possono pubblicare i propri orari. Devono mettere a disposizione di tutti i dati relativi ai loro orari.</p>	<p>Art. 9 Accessibilità</p> <p>¹ I dati relativi agli orari devono essere accessibili a tutti.</p> <p>² A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.</p> <p>³ Gli orari devono essere trasmessi a un ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.</p>
	<p>Art. 10 cpv. 3</p> <p>³ Nella misura in cui i dati relativi agli orari sono utilizzati a scopi commerciali, occorre rimborsare almeno i prezzi di costo del trattamento e della trasmissione di tali dati.</p>	<p>Art. 10 Utilizzazione commerciale</p> <p>Chiunque utilizzi i dati relativi agli orari a scopi commerciali, deve rimborsare almeno i prezzi di costo del trattamento e della trasmissione di tali dati.</p>
	<p>Sezione 4: Modifiche dell'orario, interruzioni dell'esercizio</p>	<p>Sezione 4: Modifiche dell'orario e interruzioni dell'esercizio</p>
	<p>Art. 11 Modica dell'orario durante il periodo di validità</p> <p>¹ L'orario può essere modificato se intervengono fatti che non erano prevedibili al momento dell'allestimento.</p>	<p>Art. 11 Modifica dell'orario durante il periodo di validità</p> <p>¹ L'orario può essere modificato se intervengono fatti che non erano prevedibili al momento dell'allestimento.</p>

	<p>² Se intende modificare il suo orario, l'impresa presenta il progetto di modifica all'UFT almeno otto settimane prima dell'entrata in vigore prevista e informa i Cantoni interessati. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l'impresa ne informa anche la Direzione generale delle dogane. L'impresa motiva la modifica.</p> <p>³ Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l'ordinanza dell'11 novembre 2009⁴ sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori possono essere effettuate solo d'intesa con i committenti.</p> <p>⁴ Le imprese pubblicano le modifiche almeno due settimane prima dell'entrata in vigore e secondo modalità che permettono al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate.</p>	<p>² Se intende modificare il suo orario, l'impresa presenta il progetto di modifica all'UFT almeno otto settimane prima dell'entrata in vigore prevista e informa i Cantoni interessati. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l'impresa deve informare l'UDSC. L'impresa motiva la modifica.</p> <p>³ Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l'ordinanza dell'11 novembre 2009⁵ sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori possono essere effettuate solo d'intesa con i committenti.</p> <p>⁴ Le imprese pubblicano le modifiche almeno due settimane prima dell'entrata in vigore e secondo modalità che permettono al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate. Gli orari modificati devono essere trasmessi all'ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.</p>
--	--	---

⁴ RS 745.16

⁵ RS 745.16

	Art. 12 Interruzioni dell'esercizio	Art. 12 Interruzioni dell'esercizio pianificabili
	¹ Le imprese annunciano, con almeno quattro settimane d'anticipo, ogni interruzione dell'esercizio che non figura nell'orario all'UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Le imprese indicano le cause e la durata prevedibile dell'interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori.	¹ Le imprese notificano le interruzioni dell'esercizio che non figurano nell'orario annuale all'UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze con almeno quattro settimane d'anticipo. Le imprese indicano le cause e la durata presumibile dell'interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l'interruzione dell'esercizio deve essere notificata anche all'UDSC.
	² Le interruzioni dell'esercizio previste sono pubblicate ufficialmente, tranne se tutte le fermate continuano a essere servite e tutte le coincidenze restano garantite.	² Le interruzioni dell'esercizio previste devono essere pubblicate con almeno quattro settimane d'anticipo in maniera tale da permettere al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Gli orari modificati devono essere trasmessi all'ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.
	³ Le interruzioni dell'esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente annunciate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico e sono indicati i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo.	Vedi art. 13 cpv. 1
	⁴ La ripresa dell'esercizio è annunciata all'UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico.	Vedi art. 13 cpv. 2
	Nuovo	Art. 13 Interruzioni dell'esercizio impreviste ¹ Le interruzioni dell'esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente notificate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico e sono indicati i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo. Le notifiche devono essere trasmesse all'ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici. ² La ripresa dell'esercizio deve essere comunicata con le stesse modalità.
	Art. 13 Altre deroghe all'orario Le imprese si informano reciprocamente e in continuazione sullo stato dell'esercizio. Pubblicano tali informazioni in modo adeguato.	Art. 14 Altre deroghe all'orario ¹ Le imprese si informano reciprocamente e in continuazione sullo stato dell'esercizio. Pubblicano tali informazioni in modo adeguato. Le deroghe devono essere trasmesse all'ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.
	Nuovo	² L'UFT può esonerare le imprese da tale obbligo di trasmissione.
	Sezione 5: Disposizioni finali	Sezione 5: Disposizioni finali

	Art. 14 Vigilanza L'UFT vigila sull'allestimento, la pubblicazione e il rispetto dell'orario.	<i>Abrogato</i>
	Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 25 novembre 1998 sugli orari è abrogata.	Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza del 4 novembre 2009 ⁶ sugli orari è abrogata.
	Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.	Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

⁶ RU 2009 6055, 2020 1915